

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 172

[ID VIP 13582] - Parco eolico denominato "BORGIO TRESSANTI", composto da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 93,60 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: INDIGO ENERGY S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 29349 del 17.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 83731 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 89876 del 19.02.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 127987 del 11.03.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13582, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "BORGIO TRESSANTI", composto da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 93,60 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo Comune, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "INDIGO ENERGY" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito "NEUTRO".

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 13582.pdf - 56b4e848cd3548707ee442f7f937c49634aff01e24c4d283f8abaa313195a587

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13582

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 93,60 MW (13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW)
Ubicazione	Comuni di Cerignola (FG)
Proponente	Indigo Energy S.r.l.

L'impianto eolico denominato "Borgo Tressanti" è costituito da **13 aerogeneratori** di potenza della **singola turbina di 7,2 MW**, per una **potenza complessiva** di potenza nominale di **93,60 MW**.

Oltre agli aerogeneratori, costituiscono il progetto le seguenti opere:

- 13 impianti elettrici di trasformazione, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta fino a 30kV (MT);
- Rete di cavidotti MT, eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di trasformazione AT/MT.;
- 1 Stazione elettrica di trasformazione AT/MT (36/30 kV), nel comune di Cerignola, con edificio di stazione ospitante i quadri MT connessa all'impianto a 36 kV della Nuova SE RTN 380/150/36 kV "Cerignola";
- Rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare.

Gli aerogeneratori da installare sono di tipo VESTAS V172-7.2MW@114m con altezza mozzo di 114 m misurata dal piano campagna all'asse del rotore.

Tutti gli aerogeneratori in progetto e relative opere connesse ricadono nel territorio del Comune di Cerignola (FG); l'impianto è ubicato in prossimità delle strade principali mentre i cavidotti di collegamento dei campi seguiranno in parte le strade di progetto e in parte le strade esistenti.

Allo scopo della individuazione della ubicazione dell'opera si forniscono le seguenti informazioni:

- l'area interessata dal presente progetto è delimitata a nord dalle SP67, ad est dalla SP77, a sud dall'Autostrada Adriatica A14, e ad ovest dalla SP79;
- l'area interessata dal presente progetto si trova tra SS16 e la SP75;
- gli aerogeneratori WTG01, WTG12 si trovano a nord della SP75;
- gli aerogeneratori WTG02, WTG03, WTG04, WTG07, WTG11 e WTG13 si trovano a nord della A14;
- gli aerogeneratori WTG05, WTG06, WTG08, WTG09 e WTG10 si trovano a nord della SS16;
- la Stazione di Utenza 36/30 kV, localizzata anch'essa nel comune di Cerignola (FG) a 11 km a nord dal centro abitato di Cerignola, verrà collegata in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 380 kV "Andria – Manfredonia".

Sono riportate di seguito le coordinate geografiche degli aerogeneratori.

Denominazione	WGS84 UTM 33N X (m)	WGS84 UTM 33N Y (m)
WTG 01	571944	4583735
WTG 02	570487	4581261
WTG 03	569217	4578991
WTG 04	569762	4578217
WTG 05	571876	4575479
WTG 06	567912	4573739
WTG 07	572448	4576824
WTG 08	568134	4574495
WTG 09	568890	4573311
WTG 10	568773	4572668
WTG 11	570599	4580652
WTG 12	573429	4583332
WTG 13	570503	4582229

Tabella 1 – coordinate geografiche. Fonte: X3Q36J9_StudioFattibilitaAmbientale_01.pdf

In Figura 1 si riporta l'inquadramento dell'impianto su ortofoto e su IGM prodotti dal proponente.



Figura 1.a – Inquadramento su ortofoto. Fonte: X3Q36J9_StudioFattibilitaAmbientale_01.pdf




Figura 1.b – Inquadramento su IGM Fonte: X3Q36J9_StudioFattibilitaAmbientale_01.pdf

L'area di impianto interessa il territorio del comune di Cerignola e ricade nell'ambito **Paesaggistico N.3 "Tavoliere"**, interessando le figure **3.3 "Il mosaico di Cerignola"** e **3.4 "Le saline di Margherita di Savoia"**.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche si evince che il progetto ricade interamente in zona territoriale "Zona Omogenea E".

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Let. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte: in prossimità dell'area sono presenti altri impianti eolici e fotovoltaici;




Figura 2 – FER - fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

- **Let. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Let. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- **Let. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
 - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2024, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori WTG13 e WTG02 ricadono nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 490 del 1999 il 24/10/2002 "Barvagnone – Tressanti – Villa romana con impianto termale", l'aerogeneratore WTG12 ricade nella fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 il 02/05/1998 "Cerina I e Cerina II – Insediamento Dauno Romano (VII sec. A.C.)";




Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici)

- **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori WTG01, WTG12, WTG13, WTG02, WTG11 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturello n. 17 Orta-Tressanti* (classe A), gli aerogeneratori WTG01, WTG12, WTG13, WTG02, WTG11, WTG03, WTG04 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturello n. 41 Foggia-Tressanti-Barletta* (classe A), gli aerogeneratori WTG08, WTG06, WTG09, WTG10 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturello n. 14 Foggia-Ofanto* (classe A). Inoltre, si precisa che, gli aerogeneratori WTG04, WTG07, WTG05, WTG08, WTG06, WTG09, WTG10 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturello n. 40 Salpitello di Tonti-Trinitapoli* (classe B), gli aerogeneratori WTG03, WTG04, WTG08, WTG06 ricadono nella fascia di rispetto del *Tratturello n. 88 La Ficora* (classe B), **tali tratturi suscumbibili sub B)”, hanno perduto l’originaria consistenza di bene tutelato, come previsto dalla L.R. n. 4/2013.**




Figura 4 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici)

Nella tabella seguente si riportano i tratturi di **classe A** interessati dagli aerogeneratori:

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
17	Tratturello reintegrato	Orta – Tressanti	Cerignola	A
41	Tratturello reintegrato	Foggia – Tressanti – Barletta	Cerignola	A
14	Tratturello reintegrato	Foggia – Ofanto	Cerignola	A

Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

- non ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.L. 42/2004 (3 Km per impianti eolici).
- ❖ L'area di impianto NON ricade tra quelle indicate come IDONEE ai sensi dell'art.20 co.8 lett. C quater).

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **ricade** tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, poiché l'impianto intercetta i vincoli come da tabella.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE – Aree non Idonee – Regolamento Regionale n.24/2010	Opere di progetto	Area buffer (m)
Zone I.B.A.	IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata	WTG 12
		5000

Tabella 3 - Aree non Idonee ai sensi del RR 24/2010

L'aerogeneratore WTG 12 ricade nel Buffer di 5000 m dell'**IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata**.



Figura 5 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW**.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che il cavidotto interferisce con Altre aree – Connessioni, Fiumi Torrenti e corsi d'acqua con buffer fino a 150 m, Tratturi con buffer di 100 m, Segnalazione Carta dei beni con buffer di 100 m. Tuttavia, è necessario precisare che, il percorso del cavidotto, che interferisce con

aree non idonee sarà realizzato sotto strade esistenti e gli attraversamenti saranno realizzati attraverso l'utilizzo della tecnica di posa in TOC.




Figura 6 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia secondo quanto riportato nell'elaborato "X3Q36J9_StudioFattibilitaAmbientale"

L'area dell'impianto **non ricade** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria **PROJETTO engineering s.r.l.** che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto, sebbene riporti negli elaborati progettuali il riferimento a sistemi di certificazione UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 accreditati dalla società *Romanian Accreditation Association*, da un controllo effettuato sul portale, non risulta presente nelle banche dati di ACCREDIA (cfr. https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310)
- b) Il **progetto rientra** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro

capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.

- c) L'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali, localizzative dichiarando che *"si è scelto di individuare zone con una viabilità sviluppata da utilizzare come strade a servizio dell'impianto, in modo da ridurre al minimo la realizzazione di nuove strade a servizio dell'impianto e nel contempo di rinnovare la viabilità esistente, in quanto per almeno alcuni tratti essa deve essere resa idonea al transito dei mezzi."*
- d) Il progetto **prevede** l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche. L'area circostante i terreni ove è prevista l'installazione dell'impianto eolico, risulta antropizzata per via della presenza di strade e per la presenza di campi coltivati (*pressione antropica ISPRA Bassa - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>*). Si riscontra inoltre la presenza di alcuni impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati nei comuni di Ortanova, Cerignola e Stornara (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>).
- e) L'impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata dal **codice 2121 - seminativi semplici in aree irrigue, 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue e 221 - vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>).
- f) Esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 7 – Carta uso del suolo 2011 – fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale Ht (al tip della pala) pari a 200 m ($Ht = H+D/2$). (altezza mozzo 114 m + raggio rotore 86 m = 200 m), mentre l'Area vasta avrà raggio 200 x 50 = 10.000,00 m); Area spazzata singolo aerogeneratore: 23.235 mq.

✓ **Con riferimento all' All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono i punti di seguito elencati.

- Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);**
 Questo parametro **non è rispettato** poiché nel raggio di 10 Km sono presenti numerosi impianti realizzati ed autorizzati da realizzare, così come risulta significativa la presenza di impianti nel buffer di 20 Km.




Figura 8 – Area Buffer 10 km. Fonte: Elaborato "X3Q36J9_DocumentazioneSpecialistica_33_01"

- Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare**
 Il requisito di distanza fra gli aerogeneratori **non è rispettato** poiché non è rispettata la distanza minima di almeno 5 volte il diametro:




Figura 9 - Distanza tra aerogeneratori. Fonte: Elaborato - "X3Q36J9_DocumentazioneSpecialistica_12_01"

- Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**
 L'area di interesse ha un andamento sub-pianeggiante con deboli vergenze verso nord di ordine inferiore al 5%, altimetricamente la zona si attesta da una quota massima di 80 metri circa in

corrispondenza di WTG 10 a circa 13 m slm in corrispondenza di WTG 01. L'Area è caratterizzata dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo, anche nelle aree periurbane sono presenti significative colture agrarie, diffusa e massiccia è la presenza di vigneti a tendone. Le aree edificate presenti nell'area risultano rilevanti in termini di estensione rispetto al territorio oggetto di indagine. Dette aree sono costituite dagli insediamenti di tipo residenziale-produttivo, anche con valore storico testimoniale, nonché da insediamenti rurali anche di epoca recente finalizzati alla conduzione agricola.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto**
La scelta progettuale prevede l'uso di materiali inerti di cava senza uso di asfalti.
- **Interramento dei cavidotti**
Il progetto prevede coerenza con questo punto.
- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**
Le scelte progettuali sono coerenti.
- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**
Il requisito non è pertinente.
- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**
Nell'elaborato X3Q36J9_Documentazione Specialistica_39_Studio di Incidenza Ambientale è riportato che la significatività degli impatti sulla fauna può essere considerata limitata e non si prevedono impatti sugli anfibi, in quanto i tracciati e le superfici di intervento per la realizzazione delle strutture permanenti, non interferiscono con habitat acquatici idonei per le specie, inoltre il rischio di impatto potrebbe essere limitato ai soli individui che trovano riparo in rifugi momentanei nella cavità del suolo; le azioni di cantiere sul territorio idoneo per le specie sono, inoltre, di limitata superficie rispetto a quella potenzialmente disponibile nell'area vasta e la tempistica dei lavori prevista è comunque modesta. Il consumo e l'occupazione fisica delle superfici da parte dei manufatti può incidere sulla componente floristico vegetazionale attraverso la mancata possibilità di colonizzazione da parte delle fitocenosi spontanee e di singoli taxa floristici appartenenti alle serie di vegetazione già note per l'area vasta. In relazione agli ecosistemi si riporta che sarebbe opportuna la creazione di nuovi habitat allo scopo di mitigare le eventuali perdite di habitat e permettere di ampliare gli ecosistemi residui esistenti in modo che possano riacquistare le loro funzioni ecologiche.
Il requisito non è soddisfatto.
- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**
L'area di intervento si sviluppa in un contesto prevalentemente agricolo, adiacente a zone umide incluse in aree protette, il paesaggio dell'area di intervento è caratterizzato da un uso intensivo del territorio, attraverso coltivazioni orticole, cerealicole, olivicole e viticole. Questi ambienti appaiono generalmente privi di rilevante valore ecologico, con scarsi elementi naturali di pregio; la pressione antropica in quest'area è elevata, limitando fortemente la presenza di ambienti naturali e seminaturali di rilievo. Nella documentazione si riporta che l'istallazione del parco eolico non interferisce direttamente con habitat classificati e con specie floristiche d'importanza conservazionistica e sotto tutela e che le misure cautelative proposte nelle varie fasi sono coerenti. Il requisito non è soddisfatto.
- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**
Il periodo di durata del cantiere sarà di ventitré mesi ma non è stata indicata una data di inizio lavori specifica. Il requisito non è verificabile.
- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**
Quanto dichiarato risulta coerente con questo punto.
- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**
Il tipo di torre e di aerogeneratori previsti dal progetto sono coerenti con questo punto.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**
Il piano di ripristino delle aree utilizzate come superfici provvisorie, viabilità e piazzole, è coerente con questo punto.
- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**
Soluzione non adottata nel progetto.
- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**
Le soluzioni dichiarate rispettano i criteri previsti nelle norme.
- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate**
Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti.
- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti**
Le misure di mitigazione dichiarate per ogni fase sono coerenti.
- **Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**
Dagli elaborati si evince che le interferenze elettromagnetiche sono in sicurezza e comunque quelle critiche sono rivolte solo ad operatori addestrati.
Gli impatti delle sorgenti sonore sui ricettori sensibili (edifici di categoria A e D, ove è prevista la presenza di persone) interessano **260** fabbricati posti fra i **220 m** (WTG07) ed i **693 m** dagli aerogeneratori più vicini. (Fonte: *Elaborato-“Relazione Criteri di Inserimento-X3Q36J9_DocumentazioneSpecialistica_12_01”*).
- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**
Il tipo di aerogeneratore scelto ha velocità legate alla potenza installata, non consente scelte se non quelle di progetto. Sono velocità praticamente obbligate dal mercato.
- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**
Dall'analisi degli elaborati si evince coerenza con questo punto.
- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**
Le soluzioni progettuali sono coerenti per evitare qualsiasi interferenza.
- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**
Dagli elaborati si evince che i trasformatori sono esterni alle torri.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**
La localizzazione degli aerogeneratori **rispetta** questo requisito; il fabbricato abitato più vicino è posto a **222 m** dall'aerogeneratore WTG07.
- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**
In base al Punto 5.3 dell'Al.4 del D.M. del 10.09.2010 il limite del raggio di $6 \times 200 \text{ m} = 1.200,00 \text{ m}$. risulta rispettato. L'aerogeneratore più vicino di progetto, denominato WTG05, è localizzato nel Comune di Cerignola a circa **2,100 km** a Nord – Ovest dal centro abitato, mentre l'aerogeneratore WTG 07 è localizzato a circa 3,00 km dal medesimo centro. Gli aerogeneratori WTG 06, WTG 08, WTG 09, WTG 10 sono disposti a nord del centro abitato di Stornara ad una distanza di circa 3,100km -3,200 km.
Tuttavia, in riferimento alle *Linee Guida* Regione Puglia che stabiliscono che: *“ogni turbina eolica dovrà distare almeno 15 volte il diametro dell'elica dal confine dell'area edificabile del centro urbano così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della*

autorizzazione all'installazione; tale distanza non potrà comunque essere inferiore a 1,00 km", essendo tale distanza pari a $15 \times 200 = 3.000$ m, il requisito risulta sostanzialmente **non rispettato**.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Tutti gli aerogeneratori sono posti oltre i 150 m dalle Strade Provinciali e Statali.

Diversamente, in riferimento alle Linee Guida Regione Puglia: "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m; inoltre, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale", essendo tale distanza pari a $4 \times 200 = 800$ m, il requisito risulta **non rispettato**. In merito a questo requisito la collocazione degli aerogeneratori **non rispetta** il criterio stabilito in quanto i più vicini tra essi sono posti da una distanza di **300 m** ad una distanza di **814 m** dalle viabilità principali SP68, SS16, A14. Tutte le distanze rientrano nel range della gittata massima di frammenti di pala in caso di rottura.




Figura 10 – Distanza dalla viabilità. Fonte: Elaborato "X3Q36J9_DocumentazioneSpecialistica_12_01"

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Il proponente ha elaborato l'Allegato "Relazione Gittata rottura frammenti – Fonte – Elab.-X3Q36J9_DocumentazioneSpecialistica_18" dove dichiara il criterio teorico e la elaborazione del calcolo della gittata. A parere dello scrivente il calcolo è realistico ed attendibile per le gittate a rottura dei frammenti di 10 m e di 5 m, mentre è sottostimato quello a rottura dell'intera pala. I risultati dichiarati sono: stacco intera pala gittata **168,57 m** (per lo scrivente realistico almeno **250 m**); frammento di 10 m gittata **842 m**; frammento di 5 m gittata **879 m**.

Intorno a tutti gli aerogeneratori sono presenti fabbricati in n. **260** che vanno dai **220 m** (WTG07) a **693 m** per cui il criterio **non è rispettato**.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo. Come si apprende dalla relazione pedo agronomica allegata al progetto (cfr. [X3Q36J9_RelazionePedoAgronomica.pdf](#)): *"Le aree di progetto (aree definitive) insistono esclusivamente su superfici coltivate a seminativo e durante i rilievi effettuati in campo tali superfici risultano alcune prive di colture in atto, altre coltivate a frumento, altre coltivate a ortaggi. Nelle vicinanze non si hanno aree sulle quali vi è la presenza di vegetazione naturale."*

Il proponente a seguito di sopralluogo in un intorno di 500 m dall'impianto eolico, ha prodotto una *Relazione essenze* (cfr. [X3Q36J9_RelazioneEssenze.pdf](#)) da cui si evince che: *"In un'area buffer di 500 metri distribuita uniformemente intorno alle aree di impianto è stata rilevata la presenza di appezzamenti di colture arboree quali gli oliveti allevati nella classica forma a vaso, dove l'età media degli impianti si aggira sui 50-60 anni, vigneti allevati a spalliera e a tendone, frutteti, nello specifico pescheti."* Il proponente ha inoltre predisposto, una *Relazione Interferenze Arboree* (cfr. [X3Q36J9_DocumentazioneSpecialistica_40](#)) da cui si evince che l'area interessata dall'impianto interferisce direttamente con n. 27 piante di cipresso, n.1 pianta di mandorlo, n. 7 piante di olmo, n. 44 piante di olivo non monumentali, di età compresa tra i 20 e i 60 anni, n. 127 alberi di pesco. Nella succitata relazione si legge: *"Per quanto concerne le essenze arboree di interesse forestale si procederà con il taglio al colletto di n. 27 Cipressi e 7 Olmi dell'età stimata di circa 20-30 anni, data la difficoltà a procedere con l'estirpo, a causa delle grandi dimensioni e a causa dell'apparato radicale estremamente sviluppato. Come opera di compensazione si prevede la messa a dimora, in prossimità delle aree di espanto, di n. 34 essenze quercine tipiche della zona come il Leccio. L'area a verde privato, caratterizzata dalla presenza di palme del genere *Washingtonia* per una superficie complessiva di c.ca 825 m², e un filare di ulivi frangivento di c.ca 153 m², saranno interessate da interventi di estirpo e successivo reimpianto in aree limitrofe."*

Il proponente dichiara che gli ulivi verranno estirpati e successivamente reimpiantati in aree limitrofe nel rispetto della normativa vigente. Gli alberi di pesco verranno estirpati e sostituiti con nuove piante. Per quanto concerne i vigneti, la superficie complessiva interferente con le opere è pari a circa 4.000 m² e anche in tal caso, si procederà con l'estirpo dei ceppi e successivo reimpianto di nuove barbatelle.

Si riscontra che le uve provenienti da vitigni presenti nell'area di studio, possono concorrere alla produzione di vini IGT DAUNIA e PUGLIA (cfr. <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>). Non si può dunque escludere che le superfici interessate dall'impianto non ricadano in colture di pregio.

Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

Come si apprende dalla relazione del paesaggio agrario allegata al progetto (cfr. [X3Q36J9_RelazionePaesaggioAgrario](#)) *"dai rilievi effettuati in campo è stata riscontrata la presenza di alcune alberature stradali e poderali e brevi tratti di muretti a secco per lo più divelti. (...) Gli elementi rilevati sono stati trasferiti in files georiferiti in formato shape"*. Non si riscontra tra gli elaborati progettuali a disposizione, una planimetria generale che contenga i dettagli geometrici dei muretti a secco presenti nell'area. Si osserva a tal fine, che spesso lungo i muretti a secco è insediata vegetazione naturale sotto forma di macchia arbustiva, che rappresenta un'importante infrastruttura della rete ecologica utile allo spostamento delle specie, risultando rilevante ai fini della conservazione della biodiversità.

Punto 16.5:

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo d'integrazione nel territorio, di riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, di eliminazione totale. Nella documentazione relativa allo studio di fattibilità ambientale (cfr. [X3Q36J9_StudioFattibilitaAmbientale_01](#)), viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione del parco eolico su **suolo e sottosuolo**, il proponente intende ottimizzare il numero dei mezzi di cantiere previsti e utilizzare un kit antinquinamento in caso di sversamenti accidentali dai mezzi.

Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** sia in fase di cantiere che in fase di dismissione, per limitare le emissioni di gas si garantiranno il corretto utilizzo di mezzi e macchinari, una loro regolare manutenzione e buone condizioni operative. Dal punto di vista gestionale, si limiterà le velocità dei veicoli e si eviterà di tenere inutilmente accesi i motori di mezzi e macchinari. Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale, quali la bagnatura delle gomme degli automezzi, l'umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti per impedire il sollevamento delle polveri e infine l'utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali.

In riferimento agli impatti su **flora, vegetazione, fauna e avifauna** si osserva che il sito di progetto ricade in un'area occupata principalmente da colture agrarie e seminativi. Il proponente afferma che sarà ripristinato il manto erboso tra le varie strutture dell'impianto, laddove eventualmente fosse parzialmente compromesso durante la fase di cantiere. In relazione a fauna e avifauna, il proponente specifica che il progetto proposto non determina perdita o degrado di habitat di interesse faunistico. Si precisa che, il progetto è esterno ad habitat o a specie di interesse comunitario (Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE) e non comporterebbe riduzione della superficie dell'habitat e alcun impatto sulla specie, ma si segnala la vicinanza a tali siti degna di ulteriori approfondimenti e valutazioni.

L'area, da un'indagine cartografica, risulta contraddistinta da un basso valore ecologico (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>).

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono insufficienti, mancando di dettagli operativi e piani concreti per garantire l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. È necessario un approfondimento delle proposte, con l'inclusione di misure più specifiche e un piano di monitoraggio continuo per verificarne l'attuazione e l'efficacia.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico denominato "Borgo Tressanti" è costituito da **13 aerogeneratori** di potenza nominale pari a **7,2 MW**, per una potenza complessiva di **93,60 MW**, da realizzarsi nel **Comune di Cerignola** (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel medesimo comune.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, in **Zona Omogenea E - Agricola** secondo il PRG del comune di **Cerignola**.
2. L'area di impianto **non ricade** tra quelle indicate come **idonee** ai sensi dell'**art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021**; nello specifico:
 - gli aerogeneratori WTG13 e WTG02 ricadono nella **fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 490 del 1999 il 24/10/2002 "Barvagnone – Tressanti – Villa romana con impianto termale"**;
 - l'aerogeneratore WTG12 ricade nella **fascia di rispetto del Vincolo Archeologico istituito ai sensi della Legge 1089 il 02/05/1998 "Cerina I e Cerina II – Insediamento Dauno Romano (VII sec. A.C.)"**;
 - gli aerogeneratori WTG01, WTG12, WTG13, WTG02, WTG11 ricadono nella **fascia di rispetto del Tratturello n. 17 Orta-Tressanti** (classe A);
 - gli aerogeneratori WTG01, WTG12, WTG13, WTG02, WTG11, WTG03, WTG04 ricadono nella **fascia di rispetto del Tratturello n. 41 Foggia-Tressanti-Barletta** (classe A);
 - gli aerogeneratori WTG08, WTG06, WTG09, WTG10 ricadono nella **fascia di rispetto del Tratturello n. 14 Foggia-Ofanto** (classe A).
3. L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010: l'aerogeneratore WTG 12 ricade nel **Buffer di 5000 dall'IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone umide di Capitanata**.

4. In relazione all'uso del suolo gli aerogeneratori in progetto sono stati collocati in **codice 2121 - seminativi semplici in aree irrigue, 2111 - seminativi semplici in aree non irrigue e 221 – vigneti** secondo il progetto europeo Corine Land Cover.
5. Dalla documentazione si evince che è stato effettuato un sopralluogo nell'area interessata dall'impianto eolico e nel suo immediato intorno di 500 metri e, unitamente ai rilievi cartografici, **non si può escludere** che le superfici interessate dall'impianto non ricadano in **colture di pregio data la presenza di vigneti, oliveti e frutteti**.
6. **Non si riscontra**, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la **presenza di ulivi considerati monumentali**, come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.
7. Come si apprende dalla relazione del paesaggio agrario allegata al progetto, in fase di sopralluogo è stata riscontrata la **presenza di brevi tratti di muretti a secco** per lo più divelti. Non si riscontra tra gli elaborati progettuali a disposizione, una planimetria generale che contenga i dettagli geometrici dei muretti a secco presenti nell'area.
8. Le **misure di mitigazione e compensazione** proposte **risultano carenti**, non completamente sviluppate e mancano di dettagli operativi e piani attuativi.
9. Non sono rispettate le distanze minime tra parchi eolici, le distanze minime tra gli aerogeneratori previsti da progetto, né le distanze minime degli aerogeneratori dai centri abitati, dalle viabilità principali e dai fabbricati. In relazione al numero di fabbricati nell'intorno delle varie torri e le distanze degli stessi, nonché le distanze dalle viabilità di primaria importanza, emerge **un significativo pericolo di incidenti**.